

Data: 25 aprile 2012

ORDINANZA MUNICIPALE
concernente
la lotta alla zanzara tigre
nel Comune di Breggia
Frazioni di Morbio Superiore e Sagno
Ris. Mun.: 372.2012

IL MUNICIPIO DI BREGGIA

- visti
- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC)
 - il Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC)
 - il Regolamento comunale del 26 ottobre 2009
- richiamati
- gli artt. 107, 109 e 192 LOC
 - gli artt. 23 e 24 RALOC
 - l'art. 50 del Regolamento comunale del 26 ottobre 2009

d e c r e t a

Scopo

Art. 1
L'ordinanza è volta a prevenire e combattere la diffusione della zanzara tigre, *Aedes albopictus*, insetto originario del sud-est asiatico, dotato di una grande capacità colonizzatrice.

Principio

Art. 2
Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta provvedimenti puntuali concepiti appositamente allo scopo specifico e può imporre divieti alla popolazione proporzionati al pericolo.
Sul territorio giurisdizionale di Breggia, Frazioni di Morbio Superiore e Sagno, è in particolare vietato tenere all'aperto copertoni, contenitori senza coperchio di qualsiasi natura (bidoni, vasi, taniche ecc.), che possano riempirsi d'acqua e qualunque altra fonte che possa dar luogo anche a piccole raccolte d'acqua, in modo da evitare la formazione di acqua stagnante anche temporanea.
Sono esclusi dalla presenti disposizioni tutti i biotopi e le piscine.
Il Municipio provvede, tramite i suoi incaricati, ad effettuare, se del caso, i necessari trattamenti in aree pubbliche e private ed a pubblicare ulteriori decreti e ordini urgenti volti ad imporre l'esecuzione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

In caso d'inadempienza a quanto richiesto dal Municipio, lo stesso ha la facoltà di provvedere direttamente sotto comminatoria dell'esecuzione a spese dell'obbligato.

Contravvenzioni **Art. 3**
Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa da fr. 50.00, a fr. 10'000.00.
La procedura è disciplinata dall'art. 145 e seg. LOC.

Provvedimenti **Art. 4**
Il Municipio, direttamente o per il tramite di altri servizi comunali, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente ordinanza.
Gli ordini emanati dal Municipio o da altri servizi comunali possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.
È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla speciale legislazione federale o cantonale.

Disposizioni finali **Art. 5**
Per quanto non contemplato dalla presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni delle Leggi federali e cantonali in materia.

Entrata in vigore e abrogazione **Art. 6**
La presente ordinanza entra in vigore al termine del periodo di pubblicazione e abroga ogni e qualsiasi precedente disposizione emanata dalle Amministrazioni degli ex Comuni di Morbio Superiore e Sagno.

Pubblicazione **Art. 7**
La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 30 aprile al 14 maggio 2012.

Ricorso **Art. 8**
È dato ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione e in ogni caso di applicazione.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco: 
(G. Tettamanti)



Il Segretario:

(M. Mombelli)